

COMUNE DI VERGIATE

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all' art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

approvato con Del. G.C. n.132 del 19/12/2019

Sommario

CAPO 1 – Principi Generali

Art. 1 – Definizioni	pag. 2
Art. 2 - Destinazione del fondo	pag. 3
Art. 3 - Destinatari	pag. 3
Art. 4 -Costituzione gruppo di lavoro	pag. 4
Art. 5 - Modulazione del fondo	pag. 4
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	pag. 4
Art. 7 – Criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche	pag. 5
Art. 8 – Penali	pag. 5

CAPO 2 - Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo	pag. 6
Art. 10 – Liquidazione degli incentivi	pag. 6
Art. 11 - Rapporti con altri Enti Pubblici	pag. 6
Art. 12 - Disciplina delle varianti	pag. 6
Art. 13 – Fondo per l'Innovazione (FI)	pag. 6

CAPO 3 - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 14 – Incentivi per l'acquisizione di forniture di beni e servizi	pag. 7
---	--------

CAPO 4 - Norme comuni

Art. 15 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo	pag. 7
Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"	pag. 7
Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	pag. 8
Art. 18 – Penali forniture e servizi	pag. 8
Art. 19 - Principi in materia di valutazione	pag. 8
Art. 20 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura	pag. 8
Art. 21 - Liquidazione dell'incentivo per forniture e servizi	pag. 8
Art. 22 - Conclusione di singole operazioni	pag. 9
Art. 23 - Liquidazione - limiti	pag. 9
Art. 24 - Informazione e confronto	pag. 9

CAPO 5 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 - Campo di applicazione e disciplina transitoria	pag. 9
--	--------

TABELLE

TABELLA A	pag. 10
TABELLA B	pag. 10
TABELLA C	pag. 11
TABELLA D	pag. 11

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato "Codice" – e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione comunale.

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 18/12/2019.

CAPO I Principi generali

Art. 1 -Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **"PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA"**: l'insieme delle procedure relative a partecipazione a bandi, redazione del programma triennale, l'analisi dei fabbisogni con relativi atti per servizi e forniture, redazione del programma biennale;

b) **"RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP)** di cui al D. Lgs. n. 50/2016, il quale viene individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP viene individuato di volta in volta dal Responsabile dell'Unità organizzativa competente; il RUP propone al Responsabile dell'unità organizzativa competente l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro;

c) **"COLLABORATORI INTERNI"**: personale tecnico, amministrativo, contabile, dipendente del Comune, che collabora direttamente alle attività di cui agli artt. 4, comma 1, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti tecnici e/o amministrativi e/o contabili;

d) **"COLLAUDATORE"**: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo;

e) **"GRUPPO DI LAVORO"**: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di direzione lavori, di collaudatore e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4;

f) **"COSTO PREVENTIVATO DELL'OPERA O DEL LAVORO"**: l'importo di un'opera o di un lavoro posto a base di gara comprensivo del costo della mano d'opera e degli oneri della sicurezza, con l'esclusione degli oneri fiscali, nonché con l'esclusione di qualsiasi altra voce di spesa risultante dal quadro economico complessivo dell'intervento;

g) **"OPERA" o "LAVORO"**: le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di disponibilità, ecc...), compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

h) **"FONDO" - (F)** :fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

i) **"FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" - (FFT)**: parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo);

l) **“FONDO PER L'INNOVAZIONE - (FI)”**: parte del Fondo destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (20% del Fondo).

Art. 2 - Destinazione del fondo

1. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Vergiate, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture prevede, sugli importi a base d'asta, le quote previste nella tabella (A) allegata al presente regolamento;

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota **dell'80%** ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del **20%** può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'Amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel quadro economico dell'opera del progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, dei successivi livelli di progettazione,.

4. Per le acquisizioni di forniture di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di programmazione.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti del Comune di Vergiate, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i tenuto conto anche delle Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096/2016 aggiornate con deliberazione n. 1007/2017;

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante, secondo i criteri previsti nelle tabelle allegare i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice dei Contratti;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 4 - Costituzione gruppo di lavoro

1. Il Comune di Vergiate, in relazione alla propria organizzazione individua, con apposito provvedimento del dirigente o responsabile P.O. competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente, per il periodo di partecipazione al progetto.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile P.O. competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente o responsabile P.O. competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 -Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di importo inferiore a € 40.000;
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 7 – Criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche

1. Il Fondo per funzioni tecniche (FFT) viene ripartito con determinazione del Responsabile dell'Area previa verifica dal parte del Segretario Comunale, tenendo presenti la complessità dell'intervento da realizzare e le funzioni di supporto esterno eventualmente affidate.
2. Il Fondo per funzioni tecniche (FFT) è calcolato per ogni prestazione eseguita o fase svolta ed attuata dal personale interno, fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, comma 4.
3. Qualora una o più attività non vengano svolte, la relativa quota percentuale non verrà riconosciuta.
4. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle elencate nella tabella, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
5. Nel caso si verifichi, nel corso del tempo, un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.
6. Qualora, dopo l'adozione dell'atto di incarico, alcune funzioni siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà ridefinito in base a quanto effettivamente eseguito dal personale del Comune.
7. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

Art. 8 – Penali

1. Il mancato rispetto dei tempi indicati nell'atto di incarico non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo.
2. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.
4. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui gli scostamenti non siano ricollegabili alle attività del personale.
5. La valutazione circa i ritardi e/o all'incremento dei costi, nonché la determinazione delle penali, spetta al Responsabile dell'Unità organizzativa competente, preposto alla liquidazione del compenso incentivante.

CAPO II Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Sono compresi tutti i lavori e le opere elencate alla lettera g) dell'Art. 1 contenute nel piano investimenti del bilancio triennale.

Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.

Art. 10 – Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione del compenso incentivante viene disposta al termine di ogni esercizio finanziario in concomitanza con l'erogazione dei compensi a valere sul fondo costituito annualmente con le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività in generale.

2. Nel caso di opere di durata pluriennale la liquidazione degli incentivi terrà conto dello stato di avanzamento dei lavori e si procederà alla liquidazione dell'incentivo per acconti, anno per anno, in proporzione a quanto già eseguito.

Art. 11 - Rapporti con altri Enti Pubblici

1. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione medesima l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in un altro Ente Pubblico, potranno essere autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

2. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici ed, in particolare, di segnalare l'eventuale superamento del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.

Art. 12 - Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni da parte del gruppo di lavoro del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 13 – Fondo per l'Innovazione (FI)

1. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo (F), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico. Una parte delle risorse può essere utilizzata per

l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. A tal fine, a cura della Giunta Comunale, sentiti gli uffici competenti, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è definito uno specifico piano operativo, da declinarsi nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o in strumenti analoghi, oppure con apposita deliberazione, verranno individuate le possibili destinazioni delle risorse in argomento.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del Fondo per l'Innovazione.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 14 – Incentivi per l'acquisizione di forniture di beni e servizi

1. Il Fondo per funzioni tecniche - (FFT) è destinato ad incentivare anche l'attività di programmazione della spesa per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità.

2. Ai fini suddetti assumono rilevanza gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 che risultano inseriti nel programma biennale di forniture e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per i quali sia nominato un direttore dell'esecuzione.

3. Il Fondo per funzioni tecniche - (FFT) viene ripartito con determinazione del Dirigente o Responsabile di P.O. competente secondo i parametri risultanti dalla **Tabella "D"** riportata in calce al presente titolo, definiti in funzione dei compiti effettivamente svolti ed in rapporto alle diverse fasi di attuazione dell'intervento, tenendo presenti le funzioni di supporto esterno eventualmente affidate.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, agli incentivi per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi si applica la disciplina stabilita dal presente titolo.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 15 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno al Comune di Vergiate, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste

figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente o Responsabile di P.O. competente.

Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi, con motivazione scritta, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Penali forniture e servizi

Le penali previste alla Tabella B per i lavori si applicano anche per le forniture e servizi.

Art. 19 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in Tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 20 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal Dirigente o responsabile di P.O. competente.

Art. 21 - Liquidazione dell'incentivo per forniture e servizi

1. La liquidazione del compenso incentivante per le forniture e servizi 1. viene disposta al termine di ogni esercizio finanziario in concomitanza con l'erogazione dei compensi a valere sul fondo costituito annualmente con le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività in generale.

2. Nel caso di opere di durata pluriennale la liquidazione degli incentivi terrà conto dello stato di avanzamento dei lavori e si procederà alla liquidazione dell'incentivo per acconti in proporzione a quanto già eseguito.

Art. 22 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle dovute verifiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 23 - Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 24 - Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

TABELLE

TABELLA A – FONDO FUNZIONI TECNICHE

Importo lavori, posti a base di gara	Percentuale
a) fino a € 1.000.000,00	2,00%
b) da € 1.000.001,00 a € 3.000.000,00	1,50%
d) oltre € 3.000.000,00	1,00%

Importo forniture e servizi posti a base di gara	Percentuale
a) da € 40.000, 00 fino a € 200.000,00	0.75%
b) da € 100.001,00 fino a € 200.000,00	0,60%
c) da € 200.001,00 fino a € 300.000,00	0,50%
d) da € 300.001,00 fino a € 500.000,00	0.40%
e) da € 500.001,00 fino a € 1.000.000,00	0.30%
f) oltre € 1.000.000,00	0.25%

TABELLA B - PENALI

	Percentuale
Fino a 3 mesi	0%
Da 3 mesi a 6 mesi 20%	20%
Da 6 mesi a 9 mesi 50%	50%
Da 9 mesi a 12 mesi 70%	70%
Oltre 12 mesi 100%	100%

**TABELLA C - PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE “FFT” -
LAVORI**

Descrizione	Fase programmazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione
	5%	15%	15%	65%
Responsabile programmazione	2%			
R.U.P.		5%	6%	11%
Verificatore		7%		
Direttore Lavori				30%
Collaudatore				10%
Collaboratori	3%	3%	9%	14%

**TABELLA D - PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE “FFT”
ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE**

	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione
	5%	25%	70%
Responsabile programmazione	3%		
R.U.P.		10%	15%
Direttore Esecuzione			35%
Collaboratori	2%	15%	20%